

**ESAME DI STATO NELLE SCUOLE PARITARIE**  
**QUANTO CHIEDERE AI CANDIDATI PRIVATISTI ?**

L'esame che conclude il ciclo di studio superiore ha subito, negli ultimi anni, cambiamenti sintomatici di una ricerca, sempre in evoluzione, dovuta dalla necessità di certificare, con attendibile validità, i livelli di formazione (conoscenze, capacità e competenze) raggiunti dai giovani in funzione di un reale inserimento nella società civile e produttiva o per il proseguimento degli studi universitari e specialistici.

L'art. 33 della Costituzione affida questa verifica finale esclusivamente allo Stato; la scuola paritaria, con la *legge 62/2000*, entra a far parte integrante del sistema nazionale d'istruzione pertanto partecipa con pieno diritto, nell'ambito della funzione pubblica che essa svolge, a questo importante compito istituzionale.

In effetti, si tratta di una delega che lo Stato assegna alla scuola paritaria e che comporta una nuova attribuzione di responsabilità. Va considerato, peraltro, che a fronte di questo servizio la scuola paritaria non è supportata da alcun sussidio economico da parte dello Stato; pertanto, è costretta a compensarsi a carico dei candidati. Può nascere, quindi, un rapporto equivoco fra scuola ed alunno, che crea una comprensibile situazione d'imbarazzo.

Questa Federazione considera l'opportunità di indicare alle scuole associate una linea di comportamento uniforme, in modo da evitare possibili disagi soprattutto nei confronti dei candidati privatisti.

I costi per gli Esami di Stato sono generalmente costituiti dalle ordinarie spese di gestione (locali, attrezzature ed impianti, materiale di cancelleria e modulistica, consumi, assicurazione, retribuzioni per il personale di segreteria e di pulizia, compensi docenti per il tutoraggio e gli esami preliminari, tasse, contributi, ecc.: tutte spese che vanno ad aggiungersi al costo per l'eventuale uso dei laboratori, così come previsto dalle annuali Ordinanze ministeriali e, in particolare, dall'art. 22 dell'O.M. del 6/5/2011, n. 42).

Tenuto conto, inoltre, che il numero di candidati per ogni commissione non può superare le 35 unità e che i candidati esterni sono in numero limitato al 50% rispetto agli interni, ci sembra legittimo ed equo prevedere un rimborso proporzionato da parte di detti candidati.

Tale rimborso, naturalmente, pur essendo discrezionale nell'ambito dell'economia privata, deve essere contenuto nei margini dei costi sopra descritti, per evitare che sorga il sospetto di speculazione in merito all'esame stesso.

O.M. n.42 del 6/5/2011

ART. 22

**VERSAMENTO TASSA ERARIALE E CONTRIBUTO**

1. Il versamento di contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di Istituto, è dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio.
2. La misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome determinazioni ed attribuzioni delle istituzioni scolastiche sia statali che paritarie, deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove di laboratorio.
3. Il pagamento della tassa erariale, nonché dell'eventuale contributo, deve essere effettuato e documentato all'istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d'esame da parte del competente Direttore Generale.
4. In caso eventuale di cambio di assegnazione di istituto, il contributo già versato viene trasferito, a cura del primo, al secondo istituto, con obbligo di conguaglio ove il secondo istituto abbia deliberato un contributo maggiore, ovvero con diritto a rimborso parziale ove il contributo richiesto sia di entità inferiore.